COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1974

indirizzato al governo dei Paesi Bassi in merito a taluni provvedimenti da adottare in applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(74/375/CEE)

1. Con lettera del 9 luglio 1973, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi ha sottoposto al parere della Commissione un progetto di disposizioni da adottare in applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 515/72 del Consiglio del 28 febbraio 1972 (2). Con tali provvedimenti, il governo olandese intende stabilire le deroghe previste, per determinati trasporti a breve distanza, dall'articolo 14 bis, lettera b) del citato regolamento.

2. Le disposizioni di cui sopra prevedono, sulla base dell'articolo 14 bis, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 543/69, l'esenzione del personale viaggiante dall'obbligo di fare le prescritte annotazioni nel libretto individuale di controllo nei seguenti casi di trasporti a breve distanza ;

a) Viaggi di controllo e di prova effettuati da motoristi-meccanici

L'esenzione riguarda una categoria di lavoratori il cui orario di lavoro è disciplinato dalla legge sul lavoro del 1919. I citati viaggi costituiscono solo una minima parte del lavoro quotidiano di questa categoria di persone, per cui non esiste il rischio che la durata di guida consentita venga oltrepassata.

b) Trasporti in conto proprio effettuati da imprenditori indipendenti e da personale direttivo

Si tratta, generalmente, di trasporti effettuati nell'ambito di medie imprese. Per i viaggi e i trasporti effettuati entro un raggio di 50 km è prevista l'esenzione dall'obbligo di tenere un libretto individuale di controllo. Qualora la distanza limite fosse superata l'esenzione verrebbe accordata a condizione che per ogni viaggio o trasporto eccedente tale distanza venga compilato un foglio giornaliero di controllo. Le esenzioni saranno concesse solo a titolo individuale e rispettivamente per la durata di un anno.

c) Trasporti effettuati da personale viaggiante avente orario di lavoro fisso

Finora è già stata concessa un'esenzione in numerosi casi individuali di trasporti effettuati nei giorni feriali da personale avente orario fisso giornaliero di un massimo di 12 ore (tra le ore 7 e le ore 19), con autocarri di peso inferiore a 3,5 tonnellate che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69.

Nel campo dei trasporti in conto proprio, questa possibilità di esenzione interessa il personale che segue l'orario di lavoro praticato nelle imprese industriali o commerciali (oggi, generalmente, 42 ore settimanali). Spesso, l'attività di guida rappresenta solo una parte delle prestazioni giornaliere, per cui questa categoria di lavoratori è soggetta nello stesso tempo anche alla legislazione sul lavoro. L'esenzione può essere accordata anche nel settore dei trasporti di merci per conto terzi, in cui di regola è meno diffuso l'orario di lavoro fisso, benché esso si riscontri ad esempio nel servizio di presa e consegna a domicilio. Si prevede di accordare esenzioni individuali anche per trasporti effettuati con autocarri di peso superiore a 3,5 tonnellate ed a tale scopo possono essere meglio precisate o anche limitate le ore di lavoro effettivamente da prestare.

d) Autotrasporti occasionali di merci per i quali viene concessa una cosiddetta esenzione impersonale

Nella fattispecie vengono accordate già attualmente esenzioni, per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico autorizzato inferiore a 3,5 tonnellate, alle imprese nelle quali è stato accertato che un dato automezzo è utilizzato alternativamente da più membri del personale per viaggi di breve durata (piccoli imprenditori edili, aziende artigiane, ecc.).

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.
(2) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 11.

Al personale in questione si applica la legislazione sul lavoro. La nuova regolamentazione è destinata ad evitare che, per alcune ore settimanali trascorse alla guida, queste persone siano obbligate ad annotare per tutta la settimana, in maniera completa, i tempi di lavoro e di riposo nel libretto individuale di controllo. L'esenzione deve essere segnalata mediante una piastrina apposta sull'automezzo.

3. La Commissione constata che le disposizioni in progetto sono conformi al regolamento (CEE) n. 543/69

Tuttavia, in linea generale, va osservato che tutte le deroghe, ed in particolare quelle di cui alla lettera b), devono essere limitate a trasporti effettuati entro un raggio di 50 km dalla sede di servizio del veicolo.

Inoltre si fa rilevare che, per quanto riguarda i trasporti di cui alla lettera b) effettuati in conto proprio da imprenditori indipendenti o personale direttivo, la limitazione prevista delle esenzioni ad un anno e la loro concessione a titolo individuale non possono considerarsi come provvedimenti sufficientemente adeguati ai sensi dell'articolo 14 bis, lettera b), secondo trattino. Anche per quanto riguarda i trasporti di cui al punto c), effettuati da personale soggetto ad un orario fisso di lavoro, non appare certo che la fissazione di una durata massima del lavoro giornaliero possa garantire un sufficiente controllo dei periodi massimi giornalieri di guida consentiti. Il governo olandese è pertanto pregato di predisporre in questi casi misure supplementari di controllo.

Infine è da notare che, specie per i trasporti citati precedentemente ai punti b), c) e d), qualora essi rientrino nel regolamento comunitario, si impone la necessità, ai fini della sicurezza della circolazione nonché del controllo della durata del lavoro, di dotare determinati veicoli di un apparecchio di controllo, come previsto dall'articolo 14 bis, lettera b), primo trattino. Questa norma prevede la possibilità di accordare deroghe all'obbligo di tenere un libretto individuale di controllo, qualora i veicoli siano dotati di un apparecchio di controllo a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [1]. Con tale dispositivo si potrebbero ottenere, sul piano della sicurezza della circolazione e della protezione sociale, effetti più sicuri e meno limitati di quelli raggiungibili sulla base delle disposizioni in progetto. Per questo motivo è opportuno che il governo olandese riesamini le disposizioni in questione anche sotto questo profilo prima di stabilirne le modalità.

4. Ciò considerato e fatte salve le osservazioni che precedono, la Commissione esprime parere favorevole.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 164 del 27. 7. 1970. pag. 1.